**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - A.S. 1779 Governo. Approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati.** Assegnato alle Commissioni riunite I e V.

Si riporta di seguito, per la parte relativa al capitolo sanità, la relazione svolta nella seduta in sede consultiva del 24 febbraio 2015 della Commissione Igiene e Sanità dalla relatrice DIRINDIN.. L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge in conversione dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne, nel limite dei posti disponibili in pianta organica, i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015. Tra le varie possibili modalità di copertura dei relativi oneri, sottolinea la RELATRICE, è stata prescelta quella che contempla il ricorso alla maggiorazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta dei soggetti interessati.

Il comma 1 dell'articolo 7 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione dei requisiti minimi - organizzativi, strutturali e tecnologici - delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, posti dall'Accordo sancito il 16 dicembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In proposito, la relatrice ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il  decreto ministeriale 12 aprile 2012 ("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

I commi 2 e 2-*bis* del medesimo articolo 7 modificano la disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Le novelle propongono in primo luogo (comma 2, lettere da *a)* a *g)* e lettere *h)* ed *i)*) il differimento di alcuni termini temporali, tra cui il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione (configurata dal citato decreto legislativo n. 178 come Associazione di diritto privato).

In secondo luogo, le novelle specificano - lettera g*-bis* del comma 2 - che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applica una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, sia in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore. A tale proposito, la relatrice ricorda che, in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, resta operante, in via transitoria, un contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare dell'Associazione (contingente da costituire nel numero suddetto di 300 unità). Il termine per la cessazione del contingente - e del conseguente transito del personale interessato nel ruolo del personale civile - deve essere determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute; tale termine, in ogni caso, è individuato in una data non successiva al 31 dicembre 2017 (quest'ultimo termine è stato così differito di un anno dal presente comma 2).

Il comma 2-*bis* prevede che le norme straordinarie di cui all'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulle procedure di mobilità inerenti al personale delle città metropolitane e delle province, si applichino anche per il personale dell'Associazione in questione.

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, "stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico", una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale. A tale proposito, la relatrice osserva che il rinvio del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco comporta anche degli effetti finanziari, in termini di minore riduzione di spesa.

Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012 per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale.

Il comma 4-*bis* modifica la disciplina transitoria relativa alla graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale: in base alla normativa vigente le regioni e le province autonome provvedono alla graduale sostituzione summenzionata in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all’80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015; la novella di cui al comma 4-*bis* differisce dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'elevamento dall'80 al 90 per cento. In proposito, la relatrice sottolinea l'importanza della cosiddetta ricetta elettronica anche al fine di poter disporre di dati certi e completi in materia di spesa sanitaria.

Il comma 4-*ter* dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Università "La Sapienza" di Roma. Tale Servizio costituisce un progetto pilota inerente all'assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale ed è stato attivato mediante aggiudicazione di un bando (relativo alla concessione di contributi temporanei per il sostegno a progetti pilota nel suddetto settore). Alla copertura del relativo stanziamento si provvede mediante corrisponde riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

Il comma 4-*quater* introduce una deroga temporanea, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2016, alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Nel periodo transitorio così individuato, il comma 4-*quater* pone come requisito, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti. Si deroga, di conseguenza, alla condizione vigente della sussistenza dell'idoneità in un concorso ovvero di una pratica professionale di durata pari ad almeno due anni e certificata dall'autorità sanitaria competente (nonché ad altre condizioni, relative a specifiche fattispecie, di cui al citato articolo 12 della legge n. 475 del 1968, e successive modificazioni).

Al riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se la deroga in esame riguardi anche la condizione che l'alienante abbia da almeno 3 anni la titolarità della farmacia in oggetto e l'autorizzazione da parte dell'autorità competente, condizione posta dal comma 1 del medesimo articolo 12 della legge n. 475 del 1968, e successive modificazioni, e dall'articolo 7, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Precisato che dall'applicazione della deroga in questione sono escluse alcune assegnazioni (quelle delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni), la relatrice passa a illustrare alcune altre disposizioni d'interesse della Commissione.

I commi 2 e seguenti dell'articolo 4 prorogano il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio da parte delle strutture ricettive.

Il comma 5 dell' articolo 8 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l’emanazione di un decreto ministeriale che introduca l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, e differisce dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 l'inizio del processo di revisione di quelle già in circolazione.

Il comma 5-*bis* del medesimo articolo 8 differisce dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, obbligo disposto dall'Accordo, sancito il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione".

Il comma 12-*sexies* dell'articolo 10 dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n. 184 del 2009.

In conclusione, la relatrice annuncia la presentazione di ordini del giorno a propria firma, presso le Commissioni di merito, riguardo all'*iter* di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana e alla deroga temporanea ai requisiti per l'acquisizione della titolarità di farmacie, temi che formeranno oggetto di osservazioni nell'ambito della proposta di parere che si riserva di predisporre.